



COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 27

IN DATA: 29/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno **2026** addì **29** del mese di **Luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati in seduta **ordinaria** i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente
FRANZONI ALEX	SI
RONCHI LORENZO	SI
BARONI GUIDO	AG
MADDI PAOLO	SI
ASCHEDAMINI DANIELA	SI
FRANZOGLIO FEDERICO	SI
SALANDINI NAZARENO	SI
PIROLI MARCO	AG
BEGALI SARA	SI
CASTOLDI GILBERTO	SI
PIETROPOLI NICOLA	SI
GAIO TECLA	AG
DEGANI PAOLO	AG

Presenti : 9 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 4

Partecipa il **Segretario Comunale, ESTI MARCO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, FRANZONI ALEX** dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco illustra le tariffe in applicazione con il PEF 2026/2029, con la precisazione che all'esito delle diverse simulazioni prospettate, si è inteso declinare l'aumento previsto nel PEF principalmente in capo alle imprese del territorio anziché in capo ai nuclei familiari; complessivamente, il quadro è in linea con i contesti territoriali limitrofi e comparabili per tipologia e qualità di servizio.

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22.12.2025, immediatamente eseguibile, di APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2026 - 2028 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2025, immediatamente eseguibile, di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028 (ART. 151, D.LGS. N.267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2026, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2026/2028;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013, e ss.mm.ii.);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»;

Visto il comma 5-quiquies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 che testualmente cita:

«5-quiquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2026 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2026-2029, così come validato con nota al prot. 5930 del 07.07.2026 a cura di Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali, allegata al presente atto;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 652.476,00, di cui € 414.151,00 per costi variabili ed € 238.325,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2026, secondo il metodo MTR-3 approvato con deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5/08/2025 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2026, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 652.476,00 e comprende i costi fissi, pari al 36,53% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 63,47% come già rappresentato nella succitata delibera di C.C. del 29/07/2026 di approvazione del piano finanziario TARI;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nell'elaborato sono previste le ripartizioni dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Pozzolengo, per l'anno 2026, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 51,73% per le utenze domestiche e del 48,27% per le utenze produttive (non domestiche) comprensivo sia della quota fissa sia della quota variabile;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati negli allegati al presente atto;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124);

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2026 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 397/2025 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente, con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-3, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

Verifica del limite di crescita	2026
rpi_a	1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,10%
coeff. Potenziamento del servizio K_a	7,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%
Parametro per la determinazione del limite	8,80%
$(1+\rho)$	1,0880
$\sum T_a$	654.675
$\sum TV_{a-1}$	404.945
$\sum TF_{a-1}$	196.778
$\sum T_{a-1}$	601.724
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	1,0880
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili)	654.675
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	-
T _V dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	415.510
T _F dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	239.165
T_a=T_V+T_F dopo distribuzione delta	654.675

Visto l'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.*

Visto l'art. 12 del Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 12/2021 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

La TARI è ridotta del 30 per cento per:

- a) abitazioni con occupanti singoli residenti (condizione esclusivamente desumibile dalla situazione di famiglia anagrafica DPR 223/89);*
- b) locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte disabili o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.*

Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 14.823,00;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dal DL 124/2019 convertito in L. 157/2019 (5 per cento);

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 21/06/2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il DPCM n. 24 del 21/01/2025, con il quale è stata introdotta un'agevolazione tariffaria per gli utenti domestici in condizioni disagiate;

Vista la deliberazione n. 355/2025/R/rif con cui Arera ha stabilito le modalità applicative per l'erogazione del Bonus Sociale Rifiuti di cui al predetto DPCM;

Rilevato che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 28/04/2017

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visti gli allegati pareri:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell’Area Tributi Rag. Marcheselli Ivano;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte del Responsabile dell’Area Economica - Finanziaria Rag. Marcheselli Ivano;

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 213/12;

Visto altresì il parere n. 18 formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria assunto al prot. n. 6417 del 20/07/2026, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti, presenti 9, favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Pietropoli, Castaldi), espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare per l’anno 2026, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato;

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 21/6/2021 e ss.mm.ii., verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

RIDUZIONE 30%

a) abitazioni con occupanti singoli residenti (condizione esclusivamente desumibile dalla situazione di famiglia anagrafica DPR 223/89);

b) locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte disabili o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dal DL 124/2019 convertito in L. 157/2019;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l’urgenza di provvedere,

Con successivi voti, presenti 9, favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Pietropoli, Castaldi), espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario e Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Ivano Marcheselli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Ivano Marcheselli

Letto, approvato e sottoscritto da

Il Sindaco
FRANZONI ALEX

Il Segretario Comunale
ESTI MARCO